

LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI
E NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE**

Approvato con atto del C.C. n. 42 del 19.06.1998 e modificato con atto di C.C. n. 14 del 01.03.1999.

CAPO I

ART. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 con esclusione, pertanto, del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme :
 - a) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - b) R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 86 ;
 - c) dagli artt. 19 punto 8 e 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ;
 - d) dal D. Lgs 30 aprile 1992, 285 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo Codice della strada) ;
 - e) dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) ;
 - f) D. M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi) ;
 - g) dal DM 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente) ;
 - h) dal D.M. 20 aprile 1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura) ;
 - i) Legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ;
 - j) *dalla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 ;*
 - k) deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 (Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei taxi e di noleggio di autovettura con conducente) ;
 - l) Statuto Comunale.

3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate, dalle leggi dello stato e della Regione Emilia-Romagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti dagli artt. 2 e 3 della L. 21/92.
3. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

ART. 3

Condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 21/92, salvo il potere di conferimento nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della L. 15.1.1992 n. 21.

In caso di impresa artigiana diversa dalla Ditta individuale la licenza od autorizzazione verrà rilasciata a persona fisica indicata dalla stessa impresa, con la quale abbia un preciso rapporto giuridico.

2. Il servizio di taxi deve essere esercitato direttamente dal suo titolare che può avvalersi per lo svolgimento del servizio di collaboratori familiari o, nei casi previsti dall'art. 10 della L. 21/92, di sostituti temporanei alla guida sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge sopra citata.
3. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci purché iscritti al ruolo dei conducenti tenuto presso le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono inoltre osservarsi le disposizioni relative ai divieti alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio. Tali licenze ed autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
5. Ai sensi dell'art. 7 comma 1, della Legge n. 21 del 15.1.1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti :
 - a) *impresa di taxi o di noleggio in possesso dei requisiti di qualifica artigiana di cui all'art. 5 della L. n. 443 del 8.8.1985 così come modificata dalla L. n. 133 del 20.5.1997 ;*
 - b) *impresa individuale di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla L. n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale (art. 7, comma 1, lett. d, L.21/92) ;*
 - c) *società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla L. n.443 dell'85 (art. 7, comma 1, lett. b Legge n. 21 del 1992) ;*

- d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza o dell'autorizzazione nonché della qualità di titolari di impresa artigiana, industriale o commerciale, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla Legge 443/85 (art. 7, comma 1, lett. b della L. 21/92) ;
- e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d) e tuttavia, che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite sulla scorta del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolari di impresa artigiana, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla L. 443/85 (art. 7, comma 1, lett. b), L. 21 del 1992) ;
- f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della L. n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della citata legge.

6. Le licenze ed autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

7. Per poter conseguire l'autorizzazione di noleggio con conducente, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 158 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 nel qual caso è consentito, in alternativa, la disponibilità di spazio adeguato che non è necessariamente l'autorimessa.

8. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di autoservizio pubblico non di linea di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'indennità individuale e delle previdenze infortunistiche ed assicurative, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l'osservanza dei turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

ART. 4

Caratteristiche dei veicoli

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge n.21 del 15.1.1992, si provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni :
 - a) Comune di Castelsangiovanni e relativo stemma comunale ;
 - b) numero d'ordine progressivo ;
 - c) dicitura in colore nero "servizio pubblico".Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della stessa legge, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di :
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno ;
 - b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni :
 - Comune di Castelsangiovanni e relativo stemma comunale ;
 - dicitura in nero "NCC".
3. Agli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 si provvede attraverso la Polizia Municipale.
4. In relazione all'art. 2 del D.M. 19 novembre 1992, che attua l'art. 12, comma 6, della Legge n. 21 del 1992, non sono previsti e pertanto consentiti, fasce, stemmi o scritte sulle fiancate dei veicoli adibiti a servizio di taxi, fatto salvo quanto previsto al comma 1 e dell'insegna relativa al servizio di "radio taxi".
5. Si applicano ai veicoli adibiti a taxi ed a noleggio con conducente le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 in materia di disposizioni antinquinamento.

ART. 5

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.
3. E' consentito l'accesso al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico per i taxi, rimessa per il noleggio con conducente), con richiesta a vista o con altro mezzo di comunicazione.
4. Sino a quando non sarà effettuato il servizio Taxi sul territorio è ammesso lo stazionamento su aree pubbliche (stazione, ospedale, etc.) di parte degli autoveicoli di n.c.c., in appositi spazi definiti dal Comando di Polizia municipale.

CAPO II

ART. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati membri della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 8

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di espletamento di concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92.
2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria , salva diversa determinazione del competente organo comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea.
5. In caso di domande concorrenti, qualora il numero delle istanze regolari pervenute sia superiore al numero delle autorizzazioni e licenze concedibili, le istanze verranno esaminate tenendo conto del seguente ordine prioritario :
 - 1) operatore che non è titolare di alcuna licenza o autorizzazione del settore ;
 - 2) data di anzianità di iscrizione nel Ruolo istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 6 della L. 15.1.1992 n. 21 ;
 - 3) operatore in possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui alla L. n. 443 dell' 8.8.1985 ;

a parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico della presentazione delle domande tenuto conto della data di arrivo al protocollo generale del Comune.

ART. 9

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti :
 - numero e tipo delle licenze da assegnare ;
 - elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza ;
 - termine entro il quale deve essere presentata la domanda ;
 - termine entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo.

ART. 10

La Commissione comunale consultiva

1. In ogni Comune è costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea nel Comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento. Essa è istituita con atto del Sindaco.
2. Tale Commissione risulta essere composta nel modo seguente :
 - n. 3 componenti nominati dal Consiglio Comunale di cui uno tra i consiglieri ed uno di questi è destinato a ricoprire l'incarico di presidente della Commissione;
 - n. 1 componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale ;
 - n. 1 componente su designazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale, o in alternativa dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.

Per ogni componente effettivo sono nominati, con la stessa procedura, i rispettivi supplenti i quali partecipano alle sedute della commissione solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina.
4. La Commissione comunale si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. L'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I componenti della medesima possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
6. Funge da Segretario della Commissione un funzionario comunale di qualifica non inferiore alla sesta, appartenente al Servizio Sviluppo Economico.
7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute della Commissione stessa per due volte consecutive, decade dall'incarico e la Commissione continua ad operare validamente, fatta salva la nomina del sostituto.
8. La fissazione dell'ordine del giorno e la convocazione della commissione spettano al presidente che vi è in ogni caso tenuto su richiesta di convocazione entro e non oltre venti giorni, articolata per argomenti, inoltrata da almeno tre componenti la commissione stessa .
9. Spetta alla Commissione :
 - a) elaborare studi e proposte, di carattere generale o particolare, comunque attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre al Comune, alla Provincia ed, eventualmente alla Regione di competenza ;
 - b) formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al servizio di taxi e di noleggio con conducente ;
 - c) esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, sui provvedimenti comunali con i quali sono fissati le modifiche dell'organico di cui alla lett. b) del presente comma ;
 - d) avanzare proposte in materia di tariffe per l'esercizio del servizio di taxi ;
 - e) esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, sui provvedimenti comunali con i quali sono fissate le tariffe di cui alla lett. d) del presente comma.

ART. 11

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, titolo di studio, residenza e cittadinanza.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono inoltre indicare, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ed essere comunque corredate dai seguenti documenti :
- ◆ certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, in originale o in copia autenticata, rilasciato in data non antecedente a tre mesi ;
 - ◆ idonea documentazione, in originale o copia autenticata, rilasciata da uffici pubblici ed eventualmente, da privati a diretta conoscenza dei fatti, anche sotto forma di dichiarazione prodotta nelle norme previste dalla L. 4 gennaio 1968 n.15, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'at. 12 ;
 - ◆ certificazione medica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente ;
 - ◆ dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

ART. 12

Assegnazione e rilascio della licenza e della autorizzazione

1. All'assegnazione ed al rilascio della licenze per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, tenuto conto della graduatoria di merito, il Responsabile del Servizio competente.
2. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà comunque dimostrare di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti, in particolare :
 - ◆ dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada ;
 - ◆ per le imprese già esercenti l'attività dell'iscrizione al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per le imprese artigiane, all'Albo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
 - ◆ della proprietà o comunque, di avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esercizio ;
 - ◆ di disporre, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, di rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio ;
 - ◆ non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione :
- l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p. ;
 - l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 ; 31 maggio 1965, n. 575 ; 13 settembre 1972, n, 646 ; 12 ottobre, n. 726 ;
 - l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge ;
 - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni ;
 - l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore *ai tre anni* e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 13

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori quattro mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

ART. 14

Validità della licenza

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo annuale, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento.

ART. 15

Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1 della Legge n.21 del 15.1.1992 :
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni ;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età ;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dalla patente di guida.
2. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai sensi del 2 comma dell'art. 9 della L. 21/92, i rispettivi titoli autorizzatori possono essere trasferiti ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

3. La licenza e l'autorizzazione possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio competente ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2 comma dell'art. 10 della Legge 21/92 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. Il titolare della licenza e dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto tra vivi oppure, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, o di trasferimento per "mortis causa", debbono inoltrare domanda al Sindaco del Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento comunale, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per trasferimento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
7. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

ART. 16

Norme comportamentali

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di :

- a) prestare il servizio con regolarità ;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza ;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto ;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo ;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore ;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo ;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari ;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse ;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. E' fatto divieto di :

- I. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo ;
- II. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti ;
- III. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività ;
- IV. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 17

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 18

Trasporto delle persone handicappate

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa ai soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
4. L'Amministrazione Comunale disciplina, nel proprio regolamento, condizioni, vincoli e incentivi per l'effettuazione dei servizi per i portatori di handicap. Nell'ambito dell'organico dei veicoli destinati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è stabilito il numero di quelli espressamente destinati al trasporto di persone handicappate.

ART. 19

Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della MCTC, è compito della Polizia Municipale di accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. Qualora sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a segnalare al Responsabile competente per materia che dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28.
3. Nel corso del periodo normale la durata della licenza o dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione consultiva comunale. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 20

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione consultiva comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.) sulla base di eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con N.C.C.), di norma, per ciascun utente, si applicano, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 21

Turni ed orari di servizio

1. Il servizio di taxi è regolato, di norma sulla base di turni ed orari stabiliti in via autonoma dalla categoria.
2. In caso di gravi disservizi, i turni e gli orari di cui al comma 1 sono stabiliti dal Sindaco.

ART. 22

Trasporto bagagli ed animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 23

Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 24

Organico dei veicoli

1. L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è il seguente :
 - servizio di taxi con autovettura : zero licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli ;
 - servizio di noleggio con conducente mediante autovettura : n. 15 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli ;
 - *nell'ambito del numero d'organico stabilito per vetture di n.c.c. è ammesso il servizio di autovetture specifiche per persone handicappate.*

2. L'organico di cui al comma 1 è unicamente riferibile ad autovetture e ad un corrispondente numero di licenze e autorizzazioni.
3. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio Comunale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 10 e sottoposte all'approvazione della Provincia ai sensi della L.R. 45 del 1979.

CAPO III

ART. 25

Attività di controllo

1. L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio del servizio pubblico non di linea, è svolta dalla Polizia Municipale, che ha l'obbligo di informare tempestivamente il Servizio Sviluppo Economico di ogni inosservanza elevata e di ogni altra esigenza che ritenga possa essere argomento da trattare nell'ambito della Commissione Comunale di cui al presente art. 10.

ART. 26

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo :
 - a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 27 ;
 - b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui agli artt. 28 e 29 ad opera del Servizio Comunale Sviluppo Economico.

ART. 27

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita :
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione all'art. 4, commi 1 e 2, salvo che la mancanza dei contrassegni non sia imputabile a volontà dell'interessato e per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 16 ;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione all'art. 3, comma 2 ;
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per le violazioni all'art. 3, comma 1, art. 18, comma 1 e 3 e art. 20 ;
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per ogni altra violazione.
2. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 107 del R. D. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

ART. 28

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono sospese tramite provvedimento del Servizio Sviluppo Economico per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi :
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie ;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ;
 - c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati ;

- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento ;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività ;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati ;
 - g) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Servizio Sviluppo Economico, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ART.29

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi :
- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale ;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento ;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 15 del presente Regolamento ;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni ;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento ;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio ;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 30

Diffida

1. Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto :
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività ;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio ;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale ;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco ;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni ;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 31

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico sentita la Commissione consultiva comunale dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi :
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento ;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa ;
 - c) per morte del titolare della licenza e dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15 ;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni ;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza ;

ART. 32

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni debbono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.

ART. 33

Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.
2. E' disposta la conversione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle conformi alle norme vigenti.
3. Le modalità ed i tempi di conversione sono stabiliti dal Responsabile competente per materia mediante apposito avviso pubblico.